

COMUNE DI VICENZA

N. 2334 di Racc.

N. 28611 di Rep.S.

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
DOMICILIARE, PER IL PERIODO DAL 01.04.2020 AL 31.03.2022.

CIG: 7960407FA7

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 12 (dodici) del mese di maggio  
2020 (duemilaventini).

Avanti a me, **Dott.ssa Stefania Di Cindio**, nata a Torino il 3 febbraio 1967,  
Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i  
contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

**Dott.ssa Micaela Castagnaro**, nata a Verona il 20 luglio 1962, Dirigente  
comunale, che interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, codice fiscale e partita I.V.A.  
00516890241, domiciliata per la carica in Vicenza presso la Sede comunale,  
a quanto qui di seguito autorizzata, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e del  
decreto di nomina sindacale P.G.N. 46193 del 21 marzo 2019, in qualità di  
Direttore del Servizio "Servizi Sociali" del Comune stesso, di seguito nel  
presente atto denominata semplicemente "Stazione Appaltante";

**Dott.ssa Valentina Mazzucco**, nata a Casale Monferrato (AL) il 14 marzo  
1980, codice fiscale MZZ VNT 80C 54B 885X, che interviene ed agisce in  
questo atto in rappresentanza della società ASSISTENZA 2000 SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ENTE DEL TERZO SETTORE

(MANDATARIA), con sede legale in Ascoli Piceno, Viale del Commercio n. 70, codice fiscale e partita I.V.A. 01583280449, iscritta nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno al numero AP-157465 di REA, come risulta da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, documento n. T 352634505 del 27 marzo 2020, nella sua qualità di Procuratrice della Società stessa, giusta procura speciale del 20 marzo 2020, rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società stessa, dott. Orsini Walter, autenticata con atto n. 1482 di Rep. del dott. Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, allegata in copia conforme all'originale sub lett. "A" al presente atto; la stessa agisce anche in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) formato con: MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE), con sede legale in Sant'Olcese (GE), Via Poirè n. 163, codice fiscale e partita I.V.A. 02567110990, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al numero GE-495845 di REA, come risulta da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, documento n. T 352634636 del 27 marzo 2020; tutte nel proseguo del presente atto denominate, semplicemente, "Appaltatore", giusta il mandato speciale con rappresentanza del 26 marzo 2020, n. 1485 di Rep. e n. 1108 di Racc. del dott. Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, registrato ad Ascoli Piceno il 26 marzo 2020 al n. 1169, Serie 1T, allegato in copia conforme all'originale sub lett. "B" al presente atto.

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 1219 del 28.06.2019, come rettificata con determinazione dirigenziale n. 1582 del 02.09.2019, è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata al nuovo affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto principalmente a favore di persone anziane e/o adulte non autonome residenti nel Comune di Vicenza, per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021, con facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi del rinnovo biennale espresso del contratto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo a base di gara stimato in € 1.333.160,00 (unmilionetrecentotrentatremilacentosassanta/00), ai quali si aggiungono € 11.000,00 (undicimila/00) di spese fisse non soggette a ribasso (per interventi di risanamento abitativo e per ricorsi al Giudice Tutelare per la nomina di amministratori di sostegno), importi oltre I.V.A. di legge;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati i relativi Capitolato Speciale d'Appalto ed il Progetto di Servizio. Per l'espletamento del servizio oggetto d'appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Stazione Appaltante non ha rilevato rischi da interferenza e pertanto non è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), non prevedendosi costi specifici;
- con determinazione dirigenziale n. 265 del 14.02.2020, così come integrata con precisazione dalla determinazione dirigenziale n. 730 del 04.05.2020, è stato aggiudicato in via definitiva, a seguito della verifica dei requisiti di

legge, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) formato dalle società ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ENTE DEL TERZO SETTORE (MANDATARIA), con sede legale in Ascoli Piceno e MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE), con sede legale in Sant'Olcese (GE), l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in oggetto, a decorrere dal 01.04.2020 fino al 31.03.2022, per un valore complessivo presunto di aggiudicazione pari ad € 1.268.343,20 (unmilione duecentosessantottomilatrecentoquarantatre/20), oltre IVA di legge;

- con determinazione dirigenziale n. 547 del 30.03.2020, nelle more della stipula del presente contratto, si è proceduto all'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio di assistenza domiciliare, affidandolo al R.T.I. aggiudicatario, con verbale di consegna P.G.N. 48399 del 31.03.2020, alle condizioni ivi specificate e a decorrere dal 01.04.2020.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Le predette Signore componenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1) PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) formato dalle società ASSISTENZA 2000

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ENTE DEL TERZO SETTORE (MANDATARIA), con sede legale in Ascoli Piceno e MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE), con sede legale in Sant'Olcese (GE), che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, l'appalto relativo alla gestione del servizio di assistenza domiciliare, rivolto principalmente a favore di persone anziane e/o adulte non autonome residenti nel Comune di Vicenza.

2. L'Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con le modalità e le finalità descritte nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto di servizio della Stazione Appaltante, allegati rispettivamente sub lett. "C" e "D" al presente atto, oltre a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

#### ART. 3) PROGETTO DI GESTIONE

1. Lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare dovrà avvenire conformemente anche a quanto previsto nel Progetto di Gestione Tecnico-Organizzativo, elaborato dall'Appaltatore e presentato in sede di gara con l'offerta tecnica, come indicato all'art. 3 del capitolato allegato.

#### ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di esecuzione anticipata del servizio del 01.04.2020 fino al 31.03.2022, con possibilità di rinnovo biennale, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, come specificato agli artt. 5 e 6 del capitolato allegato.

#### ART. 5) AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale complessivo stimato risulta pari ad € 1.268.343,20 (unmilione duecentosessantottomilatrecentoquarantatre/20), comprensivo dei

costi aziendali per la manodopera e di quelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. La Stazione Appaltante verserà il corrispettivo relativo solo al monte ore di servizio effettivamente reso, come indicato agli artt. 4 e 7 del capitolato allegato.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

#### ART. 6) PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Il servizio oggetto d'appalto sarà svolto dall'Appaltatore mediante proprio personale, in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste, come specificato dal Progetto di Servizio e dall'art. 10 del capitolato allegato.

2. L'Appaltatore ha già comunicato l'elenco nominativo, con la relativa qualifica professionale, del personale impiegato nello svolgimento del servizio, ivi compreso il personale assorbito dal gestore uscente, come indicato dall'art. 9 del capitolato allegato.

3. L'Appaltatore ed il proprio personale addetto dovranno rispettare, nell'erogazione del servizio, l'obbligo della riservatezza dei dati personali e del segreto professionale, come indicato dall'art. 17 del capitolato allegato.

4. L'attività di coordinamento e di raccordo tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante è svolta dal Coordinatore del Servizio, con specifiche funzioni indicate nel Progetto di Servizio ed all'art. 28 del capitolato allegato.

5. L'Appaltatore si obbliga a garantire, nel periodo contrattuale, la continuità dei servizi prestati (anche in caso di scioperi del personale addetto), il rispetto degli orari di servizio ed annualmente la formazione professionale, come

indicato agli artt. 11 e 12 del capitolato allegato.

6. E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso da parte di terzi, relativamente ai servizi resi con il presente contratto, come indicato all'art. 14 del capitolato allegato.

#### ART. 7) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE ADDETTO

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni indicate dal capitolato allegato, oltre alle disposizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato allegato e quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

4. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

#### ART. 8) DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione delle condizioni locali, generali, particolari e contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo.

2. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

3. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

4. L'Appaltatore dichiara, altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

#### ART. 9) MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. La Stazione Appaltante potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive, volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni contrattuali. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficacia e l'efficienza degli interventi, come specificato all'art. 13 del capitolato allegato.

2. La Stazione Appaltante, con determinazione dirigenziale n. 547 del 30.03.2020, ha provveduto a nominare - in qualità di Direttore dell'Esecuzione del presente contratto – la dott.ssa Francesca Caltabiano, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, come indicato all'art. 30 del capitolato allegato.

#### ART. 10) SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI



1. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Appaltatore ed il proprio personale, durante l'espletamento del servizio, sono obbligati all'osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza disposte dall'art. 15 del capitolato allegato e da quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### ART. 11) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatta eccezione per gli interventi di risanamento abitativo, è vietato il subappalto del presente servizio, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'escussione della garanzia definitiva prestata, come previsto dall'art. 16 del capitolato allegato.

2. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, come indicato dagli artt. 16 e 25 del capitolato allegato, a pena di nullità.

#### ART. 12) GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto indicato dall'art. 26 del capitolato allegato, l'Appaltatore ha prestato alla Stazione Appaltante apposita garanzia fidejussoria (definitiva), mediante polizza n. 400120580 del 06.03.2020 e relativa appendice, emesse da Generali Italia Spa, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Agenzia di Ascoli Piceno, contraente R.T.I. formato dalle società ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ENTE DEL TERZO SETTORE (MANDATARIA) e MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE), fino alla concorrenza di € 63.415,16 (sessantatremilaquattrocentoquindici/16).

2. La Stazione Appaltante, nella persona della dott.ssa Micaela Castagnaro, dichiara di aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

3. La suddetta polizza cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

#### ART. 13) RESPONSABILITA' CIVILE

1. Nei termini e modi stabiliti dall'art. 19 del capitolato allegato, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine, l'Appaltatore ha già stipulato apposite assicurazioni, mediante:

- polizza n. 360923420 in data 03.11.2016 e relative appendici di precisazione, emesse da Generali Italia Spa, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Agenzia di Ascoli Piceno, contraente: ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ENTE DEL TERZO SETTORE, con i massimali così ripartiti:

RCT: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per ogni sinistro, persona, danni a cose anche se appartenenti a più persone;

RCO: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per ogni sinistro e per ogni prestatore di lavoro;

- polizza n. 1/57580/65/167652146 in data 19.03.2020 e relative appendici, emesse da UnipolSai Assicurazioni Spa, con sede legale in Bologna, Agenzia di Imperia, contraente: MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS, con i massimali così ripartiti:

RCT: € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), per sinistro, persona, danni a cose;

RCO: € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), per sinistro e per persona.

3. La Stazione Appaltante, nella persona della dott.ssa Micaela Castagnaro, dichiara di aver ricevuto le suddette polizze e di accettarle, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

4. Le suddette polizze, per quanto riguarda i servizi in oggetto, cesseranno di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante. Ad ogni scadenza annuale delle polizze sopraddette, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante quietanza di versamento del premio.

#### ART. 14) PAGAMENTI E CORRISPETTIVI

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

2. Il pagamento dei corrispettivi, dovuti dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, verrà effettuato a seguito di presentazione di relative fatture, secondo le modalità indicate dall'art. 20 del capitolato allegato.

3. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014.

4. E' ammesso, secondo le indicazioni dell'art. 8 del capitolato allegato,

l'adeguamento dei prezzi di servizio, che potrà aver luogo decorso un anno dalla data di inizio dell'appalto in oggetto.

#### ART. 15) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i.

2. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG: 7960407FA7.

3. La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice IPA: K8BJL1, il codice CIG: 7960407FA7, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio "Servizi Sociali" del Comune di Vicenza. La trasmissione sarà effettuata esclusivamente dalla società mandataria, anche per conto delle mandanti, quale unico interlocutore con l'Amministrazione comunale.

4. E' causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

#### ART. 16) PENALITA', RISOLUZIONE, RECESSO ED ESECUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorrerà, in caso di inadempienze contrattuali ed in caso di disservizio, nelle penali di cui all'art. 21 del capitolato allegato.

2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi

dell'art. 1453 e seguenti del codice civile e nei casi e nei modi indicati all'art. 22 del capitolato allegato.

3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte dell'Appaltatore, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ([www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it)) alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali).

4. La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e nei casi indicati all'art. 23 del capitolato allegato.

5. La Stazione Appaltante potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale in danno di quanto omesso dall'Appaltatore, con l'addebito dei relativi costi e danni eventualmente subiti, come indicato all'art. 24 del capitolato allegato.

6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### ART. 17) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

#### ART. 18) INFORMAZIONE ANTIMAFIA

1. Di seguito si riportano i dati relativi alla informazione antimafia, richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, inerente i singoli componenti il Raggruppamento Temporaneo di Impresa:

- ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ENTE DEL TERZO SETTORE (MANDATARIA), con sede legale in Ascoli Piceno, Viale del Commercio n. 70, codice fiscale e partita I.V.A. 01583280449, richiesta in data 27.03.2020, prot. n. 0017809, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Ascoli Piceno, in corso di istruttoria;

- MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE), con sede legale in Sant'Olcese (GE), Via Poirè n. 163, codice fiscale e partita I.V.A. 02567110990, richiesta in data 27.03.2020, prot. n. 0019475, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Genova, in corso di istruttoria.

2. La Stazione Appaltante, considerata l'urgenza afferente all'interesse pubblico sotteso, si avvale della facoltà, prevista dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto, anche in assenza delle informazioni antimafia sopra elencate. Il Comune di Vicenza recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

#### ART. 19) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente contratto la Procura Speciale allegata sub lett. "A", il Mandato Speciale di Rappresentanza allegato sub lett. "B", il Capitolato Speciale d'Appalto allegato sub lett. "C" ed il Progetto di Servizio allegato sub lett. "D".

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegate allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unite al medesimo, ma depositate agli atti della Stazione Appaltante, l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate dall'Appaltatore in sede di gara, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. 20) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" ed obblighi dell'Appaltatore.

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco pro tempore, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it);

2. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, alla data di sottoscrizione del presente atto, è la Società SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L., con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 46, i cui dati di contatto sono i seguenti:  
telefono: 0331/576848; pec: [sinetserviziinformatici@legalmail.it](mailto:sinetserviziinformatici@legalmail.it); "Data Protection Officer (DPO) ing. Aldo Lupi, cellulare: 348/1441284; e-mail: [aldo.lupi@sinetinformatica.it](mailto:aldo.lupi@sinetinformatica.it);

3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per adempiere

agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto;

4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto;

5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti, così come disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e da tutte le fonti normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e disciplinanti quanto oggetto del presente contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza;

6. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti;

7. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato.

I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;

8. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai



soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

9. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

10. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica.

E' escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti;

11. l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016;

12. l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

13. "Trattamento dei dati personali in qualità di responsabile".  
La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 17 del capitolato allegato, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.

E' fatto divieto all'Appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del presente appalto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni personali, sensibili e/o riservate.

L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del servizio, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Legislatore o Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla stazione appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

#### ART. 21) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Vicenza, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 22) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e suoi allegati, si fa rinvio ai documenti di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile, ai regolamenti del Comune di Vicenza, alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 23) TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente Contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 1.268.343,20 (unmilione duecentosessantottomilatrecentoquarantatre/20); poiché tale importo è soggetto all'I.V.A., si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

3. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, il presente Contratto è esente dall'imposta di bollo.

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su dieci fogli, di cui occupa diciotto facciate e parte della diciannovesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle Signore comparenti, le quali lo approvano e insieme a me sottoscrivono, apponendo firma digitale.

Il Direttore del Servizio: dott.ssa Micaela Castagnaro

Per il R.T.I.: dott.ssa Valentina Mazzucco

Il Segretario Generale: dott.ssa Stefania Di Cindio

ALCANTARA 28.611

Repertorio n. 1482

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di marzo.

20 marzo 2020

Nel Comune di Ascoli Piceno, nel mio studio sito in via dei Gorgi n.9.

Innanzi a me Dottor Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, iscritto nel

Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e

Fermo,

è presente il signor

- ORSINI Walter, nato in Ascoli Piceno il 4 settembre 1968, domiciliato per la carica nella sede sociale di cui appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Ascoli Piceno (AP), via del Commercio n.70, avente codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese delle Marche: 01583280449, REA AP-157465, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020.

Detto Componente, della cui identità personale, qualifica e poteri lo Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale nomina e costituisce procuratore speciale della suddetta società la signora MAZZUCCO Valentina, nata a Casale Monferrato (AL) il 14 marzo 1980, codice fiscale: MZZ VNT 80C54 B885X, affinché la medesima, in



nome e per conto della società "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE", escludendo fin da ora qualsiasi conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c., possa sottoscrivere il contratto relativo alla procedura telematica per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare - Gara d'appalto "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.10.2019 - 30.09.2021- COMUNE DI VICENZA - CIG 7960407FA7" di cui si è resa aggiudicataria la costituenda R.T.I. tra "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE" (Mandataria) e "MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede a Sant'Olcese, via Polrè n.163, avente codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Genova 02567110990, REA GE - 495845 (Determina di aggiudicazione n.265 del 14 febbraio 2020).

All'uopo, la nominata Procuratrice è autorizzata:

- a intervenire e sottoscrivere il contratto;
- a meglio individuare e sottoscrivere le clausole richieste, anche integrando e rettificando, se necessario, i dati sopra indicati;
- emettere dichiarazioni e produrre documenti che potessero essere richiesti dalla legge, in materia fiscale o ad ogni altro effetto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e, in particolare e tutte le dichiarazioni di legge al fine del compimento degli atti di cui alla presente procura;
- a determinare ogni altra clausola inerente l'aggiudicazione;
- a fare quanto altro riterrà utile e necessario per il buon e completo

espletamento del presente incarico.

La nominata procuratrice potrà infine eleggere domicili, richiedere benefici ed agevolazioni fiscali, scegliere e/o dichiarare, ove del caso, la legge e la giurisdizione applicabili all'atto, ed in genere fare tutto ciò che si renderà necessario ed utile, anche se non espressamente previsto dal presente atto, in modo che alla nominata procuratrice non si possa opporre difetto o imprecisione di poteri.


Il tutto con promessa di rato e valido, da esaurirsi in un unico contesto, a titolo gratuito e con l'obbligo del rendiconto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparsente, che lo approva, dichiarandolo conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo sottoscrive alle ore *sedici e vint, tante*

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano, occupa facciate intere due e sin qui della terza di un foglio.

*Desir*

*[Signature]*



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'**  
**DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO**

(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 e s.m.i., n. 82 ed art. 68 ter., L. 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.)

CERTIFICO io sottoscritta Stefania Di Cindio, Segretario Generale del Comune di Vicenza, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia della procura speciale autenticata dal dott. Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, n. 1482 di Rep. del 20 marzo 2020, composta da 3 facciate su 2 fogli, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale cartaceo redatto su supporto analogico, conservato ai miei atti e firmato a norma di legge.

Vicenza, li (data della firma digitale)

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 e s.m.i., n. 82

Il Segretario Generale  
dott.ssa Stefania Di Cindio

Firmato digitalmente da ALEANDRO ALLEVI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI ASCOLI PICENO:92027860441



Aleandro Allevi Notaio

Repertorio n.1485

Raccolta n.1108

**ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI**

**IMPRESE**

REGISTRATO A Ascoli Piceno

IL 26 MARZO 2020

AL NUMERO T169

SERIE 17

Con la presente scrittura privata, che resterà depositata nella raccolta del Notaio che ne autenticherà le firme, il sottoscritto:

- ORSINI Walter, nato in Ascoli Piceno il 4 settembre 1968, il quale interviene al presente atto in qualità di:

\*Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Ascoli Piceno (AP), via del Commercio n.70, avente codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese delle Marche: 01583280449, REA AP-157465, domiciliato per la carica nella sede sociale di cui appresso, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2020;

\*rappresentante volontario della società "MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede a Sant'Olcese, via Poirè n.163, avente codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Genova 02567110990, REA GE - 495845, in forza della procura speciale a rogito del Notaio Marco Saguato di Imperia in data 23 marzo 2020, rep.12891, che in copia certificata dal Notaio Aleandro Allevi in data odierna conforme all'originale, si allega alla presente scrittura sotto la lettera "A";

Premesso che



1) con determina n.265 del 14 febbraio 2020 il Comune di Vicenza ha comunicato l'aggiudicazione al costituendo raggruppamento tra le sottoscritte società dell'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, all'esito di procedura aperta avente c.i.g.7960407FA7;

2) con atto del 4 marzo 2020, prot. n. 0036642/2020, le predette società sono state invitate a produrre una serie di documenti tra cui l'atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo d'impresa;

3) le stesse società avevano infatti dichiarato nella procedura aperta l'impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo d'impresa e ad uniformarsi a quanto previsto dall'art. 48, comma 8, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla mandataria "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE" la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante "MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS";

4) che le stesse società intendono ora riunirsi in raggruppamento temporaneo di imprese e pertanto

#### CONVENGONO E STIPULANO

- di riunirsi in raggruppamento temporaneo di imprese per lo svolgimento del servizio di cui in premessa;

- di individuare in "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE" la società mandataria e nella "MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" la società mandante, secondo il mandato con rappresentanza qui di seguito spiegato;

- che il raggruppamento è di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. cit. e pertanto le società firmatarie eseguiranno il medesimo tipo di prestazione consistente nella gestione del servizio di cui in premessa, ripartendo tale esecuzione nelle seguenti percentuali:

- "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE" mandataria: 85% (ottantacinque per cento) del servizio;

- "MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS": 15% (quindici per cento) del servizio.

A completamento di quanto sopra e come previsto dall'art. 48, comma 12, D. Lgs. cit., la "MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con promessa fin d'ora di rato e valido,

#### CONFERISCE MANDATO CON RAPPRESENTANZA

ad "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE", la quale accetta, nei termini seguenti.

#### Art. 1) OGGETTO DEL MANDATO

In virtù del mandato con rappresentanza qui conferito, "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE" quale società mandataria provvederà anche in nome e per conto della società mandante "MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" a:

- stipulare tutti i contratti e gli atti conseguenti all'aggiudicazione del servizio di cui in premessa ed occorrenti al suo affidamento;

- rappresentare in via esclusiva la società mandante nei confronti della

stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Ai sensi dell'art. 48 cit., comma 13, la procura si intende qui conferita al sopra identificato ORSINI Walter, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della società mandataria, il quale pertanto ha il potere di agire in nome e per conto sia di quest'ultima che della società mandante.

Il mandato è gratuito ed irrevocabile.

L'oggetto del mandato non interferisce con:

- a) la ripartizione tra la società mandante e la società mandataria dell'esecuzione del servizio, poiché tale esecuzione sarà svolta da ciascuna delle società contraenti secondo le sopra dichiarate percentuali;
- b) le modalità di fatturazione e pagamento previste dall'art. 20 del capitolato.

#### **Art. 2) OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ MANDATARIA**

La società mandataria si obbliga nei confronti della società mandante:

- all'adempimento del mandato con rappresentanza secondo la diligenza dell'operatore economico medio, nel rispetto delle offerte tecnica ed economica presentate in gara dalle società contraenti, delle regole previste dal capitolato di appalto ed in ogni altro pertinente atto amministrativo;
- al rendiconto della gestione da comunicare alla società mandante almeno ogni 4 (quattro) mesi, ferme restando la facoltà di quest'ultima di chiedere in ogni tempo informazioni sull'esecuzione del mandato e la facoltà della società mandataria di informare in ogni tempo la stessa

mandante su tale esecuzione.

#### Art. 3) RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Le società firmatarie fanno rinvio alla responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati verso la stazione appaltante prevista dall'art. 48 cit., comma 5.

Le società firmatarie assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 4) DURATA

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sua sottoscrizione e cesseranno al termine del servizio aggiudicato come in premessa o, in ogni caso, al tempo in cui sarà definitivamente esaurito il rapporto con la stazione appaltante.

Eventuali proroghe o rinnovi del contratto d'appalto o del servizio aggiudicato comporteranno uguale prosecuzione della durata del presente contratto.

#### Art. 5) INTERPRETAZIONE

In caso di dubbio sull'estensione o sui limiti dell'atto costitutivo o del mandato con rappresentanza, sarà preferita l'interpretazione più confacente all'art. 48 più volte citato, al disciplinare di appalto, alle norme dettate dagli atti amministrativi pertinenti al servizio aggiudicato ed alle caratteristiche di quest'ultimo.

firmato Orsini Walter

Repertorio n. 1485

Raccolta n.1108

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di marzo.

26 marzo 2020

Nel Comune di Ascoli Piceno, nel mio studio sito in via dei Gorgi n.9.

Certifico io sottoscritto dottor Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, iscritto nel ruolo presso collegio notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, che il signor:

- ORSINI Walter, nato in Ascoli Piceno il 4 settembre 1968, il quale interviene al presente atto in qualità di:

\*Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Ascoli Piceno (AP), via del Commercio n.70, avente codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese delle Marche: 01583280449, REA AP-157465, domiciliato per la carica nella sede sociale di cui appresso, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 agosto 2019;

\*rappresentante volontario della società "MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede a Sant'Olcese, via Poirè n.163, avente codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Genova 02567110990, REA GE - 495845, in forza della procura speciale a rogito del Notaio Marco Saguato di Imperia in data 23 marzo 2020, rep.12891, che in copia certificata da me Notaio in data odierna conforme all'originale, si trova allegata alla scrittura che precede sotto la lettera A);

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,  
previa lettura, unitamente all'allegato, al medesimo data da me Notaio  
dell'atto che precede, che resta depositato nella raccolta dei miei atti, ha  
firmato, alla mia presenza, in calce ed a margine dei fogli intermedi la  
scrittura che precede alle ore undici e minuti trentacinque.

firmato Aleandro Allevi Notaio

Repertorio n. 12.891

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di marzo, in  
Imperia nel mio studio in via don Abbo numero 16;

avanti a me avv. Marco Saguato, notaio in Imperia, iscritto  
al collegio notarile dei distretti riuniti di Imperia e San-  
remo, si è personalmente costituito il signor

VICARI Daniel, nato a Imperia in data 12 (dodici) febbraio  
1983 (millenovecentottantatrè), codice fiscale VCR DNL 83B12  
E290X, domiciliato per la carica nella sede sociale di cui  
appresso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e legale rappresentante della società

"MAMMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in San-  
t'Olcese (GE) in via Poiré numero 163, codice fiscale, Parti-  
ta Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Genova  
02567110990, REA GE - 495845, iscritta all'Albo delle So-  
cietà Cooperative al numero C128618, munito dei necessari po-  
teri in forza del vigente statuto sociale, nonché in forza  
del proprio atto di nomina in data 11 febbraio 2019, regolar-  
mente iscritto presso il competente registro delle imprese.

Datto Comparente, della cui identità personale, qualifica e  
poteri io Notaio sono certo, nella propria qualità di cui so-  
pra, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale  
nomina e costituisce suo procuratore speciale il signor





ORSINI Walter, nato ad Ascoli Piceno in data 4 (quattro) settembre 1968 (millenovecentosessantotto), affinché il medesimo, escludendo sin d'ora ogni conflitto di interesse, anche in nome e per conto della società mandante, possa costituirsi con la "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE" con sede in Ascoli Piceno, via del Commercio n.70, iscritta presso il Registro delle Imprese delle Marche al n.01583280449 coincidente con codice fiscale e partita Iva, REA AP - 157465, codice LEI: #156008669D5A48F5C48, nel Raggruppamento temporaneo di cui agli articoli 45 e 48 D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, conseguente all'aggiudicazione della gara di appalto: -----

- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 1 OTTOBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2021- COMUNE DI VICENZA - CIG 7960407FA7; -----

conferendo, a tal fine, solo per la durata dell'affidamento, ivi compresi eventuali proroghe o rinnovi, con promessa di rato e valido sin d'ora, mandato gratuito collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a "ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE", designata impresa Capofila e con essa al suo Legale Rappresentante ORSINI Walter, il cui servizio di assistenza verrà svolto secondo le seguenti percentuali: -----

\*ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE, mandataria, 85% (ottantacinque per cento) del servizio; -----





\*MAMERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, mandante, 15%  
(quindici per cento) del servizio;

A tal fine il Componente, nella spiegata qualifica, conferisce al nominato procuratore ogni opportuna facoltà per l'espletamento dell'incarico, tra cui intervenire all'atto notarile costitutivo del raggruppamento e firmarlo; pagare le imposte e le spese da esso nascenti; assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.136 del 2010 e s.m.i.; impegnarsi a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento e per l'assolvimento dell'incarico; definire i ruoli e gli obblighi di ciascun partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese; definire la ripartizione delle spese tra ciascun partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese; assumere gli obblighi di riservatezza sulla documentazione e sulle informazioni ricevute; fare insomma, anche se qui non specificato, tutto quanto altro si riterrà opportuno e necessario per il buon fine del presente mandato, come potrebbe il mandante stesso se di persona presente, integrando o rettificando i dati sopra indicati ove risultassero errati, inesatti o necessitassero di aggiornamenti e senza che mai possa eccepirsi al nominato procuratore indeterminata o difetto di poteri. Il tutto con promessa di avere per fermo, rato e valido a norma di legge l'operato del nominato Procuratore, che non avrà diritto a compenso essendo e-





clusa la presunzione di cui all'articolo 1799 c.c., con ob-  
bligo di rendiconto e da esaurirsi in unico contosto. -----

È richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del qua-  
le ho dato lettura al comparante che lo approva e, per con-  
ferma, lo sottoscrive con me notaio alle ore sedici e minuti  
venticinque -----

dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia dire-  
zione, consta il presente atto di un foglio protocollo, per  
un totale di tre facciate scritte per intero e quanto di que-  
sta quarta -----

*Domenico Mezi*



Certificazione di conformità di copia digitale a  
originale analogico.

Certifico io sottoscritto Marco SAGUATO, Notaio in Imperia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, che la presente copia, composta da quattro pagine, e redatta su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), già modificato dall'art.16 del D.lgs 30 dicembre 2010 n.235 ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile. L'originale documento informatico è stato firmato mediante firma qualificata.

Imperia 11, venticinqua marzo duemilaventini.

File firmato digitalmente dal Notaio Marco SAGUATO




**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO CARTACEO A  
DOCUMENTO INFORMATICO**


(Art. 23, comma 2-bis, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dottor Alejandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, che la presente copia composta di 5 (cinque) facciate su 3 (tre) fogli, redatta su supporto cartaceo è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale, in data 4 marzo 2020, rilasciata a MARCO SAGUATO NOTAIO il cui certificato (numero di serie 17 2F) è stato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, in veste di autorità di certificazione della firma digitale e verificata positivamente, in data 25 marzo 2020, alle ore 00:00:00, mediante il sistema di verifica del programma Esign con validità dal 09/10/2018 alle 10:40:03 al 09/10/2021 alle 10:40:03.

Ascoli Piceno, nel mio studio in via dei Gorgi n. 9, il giorno venticinque marzo duemilaventi.






Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (Art.22, comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto, Dott.Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, con studio in Via dei Gorgi n.9, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di numero sedici facciate contenute in un supporto informatico, è conforme al documento originale al mio repertorio 1485 del 26 marzo 2020 firmato a norma di legge.

Ascoli Piceno, Via dei Gorgi n.9 il giorno ventisei marzo duemilaventi.

File firmato digitalmente dal Dr.Aleandro Allevi, Notaio.



**Comune di Vicenza**  
Servizi Sociali

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
PERIODO 01.10.2019 – 30.09.2021**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto principalmente a favore di persone anziane e/o adulte non autonome residenti nel Comune di Vicenza con le modalità descritte negli articoli successivi e nell'allegato progetto di servizio.

Le tipologie di prestazioni richieste sono le seguenti:

- o prestazioni di collaborazione familiare da realizzarsi da parte di personale generico;
- o prestazioni di assistenza domiciliare da realizzarsi da parte di personale in possesso del titolo di operatore socio sanitario;
- o prestazioni di coordinamento con i servizi comunali, socio-sanitari e specialistici, laddove richiesto dal committente.

Ai sensi dell'art.51 Dlgs 50/2016 e s.m.i., si precisa che il presente affidamento avviene in lotto unico in quanto la prestazione richiesta assume valore e utilità solo considerata unitariamente, garantendo la natura funzionale del lotto e l'economicità dell'appalto stesso.

**Art. 2 - Finalità e prestazioni del servizio**

La descrizione dei servizi e delle prestazioni relative al suddetto appalto sono state definite nel Progetto di Servizio allegato al presente capitolato.

**Art. 3 - Progetto di gestione**

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire conformemente a quanto previsto nel progetto di gestione elaborato dall'aggiudicatario e allegato alla sua offerta. Il progetto deve essere coerente con le finalità dei servizi e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nel presente capitolato e nel progetto di servizio allegato.

Il progetto proposto in sede di gara rappresenta parte integrante, insieme al capitolato, al progetto di servizio ed al contratto degli atti che disciplinano il servizio ed i rapporti tra Comune e Appaltatore, che si obbliga a dare piena esecuzione sia a quanto previsto nel capitolato e nel progetto di servizio che a quanto specificato nel progetto dell'aggiudicatario.

**Art. 4 - Dimensione presumibile dell'utenza**

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stato determinato con riferimento ad una previsione annuale di ore di prestazioni indicate nel progetto di servizio. Il monte ore annuo è riportato solo a titolo indicativo, in quanto il committente verserà il relativo corrispettivo solo per le ore di servizio effettivamente rese. Nulla sarà dovuto nel caso in cui le prestazioni richieste dovessero risultare inferiori a quelle indicate che hanno valore unicamente indicativo.

**Art. 5 - Durata dell'appalto**

L'affidamento avrà durata biennale con decorrenza presumibilmente dal 01.10.2019 e, comunque dalla data effettiva di consegna del servizio da far risultare mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti ed è rinnovabile per ulteriori due anni, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, come specificato al successivo art. 7. L'inizio dello svolgimento del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel capitolato. In tal caso l'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste nel presente Capitolato, nel Progetto di servizio, nonché in conformità al progetto presentato in sede di offerta il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, l'impresa aggiudicataria è obbligata inoltre, alla scadenza del contratto, a prorogare l'esecuzione dello stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni, a seguito di semplice richiesta da parte del Comune, per un periodo fino a mesi 3, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs 50/2016.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario si impegna per almeno i 30 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

#### **Art. 6 - Opzione per il rinnovo del contratto**

Ove l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, il committente si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs 50/2016.

La proroga potrà essere chiesta dall'appaltatore per un periodo ulteriore non superiore a due anni, agli stessi patti e condizioni del rapporto originario.

La richiesta di proroga sarà inviata dal committente al soggetto aggiudicatario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

#### **Art. 7 – Importo presunto dell'appalto**

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato come indicato di seguito:

- a) prestazioni di collaborazione familiare: € 18,28 orari per un importo biennale complessivo stimato pari a € 385.490,00 (iva esclusa) rapportato ad un numero di ore annue pari a 10544;
- b) prestazioni di assistenza domiciliare € 19,70 orari per un importo biennale complessivo stimato pari a € 906.204,00 (iva esclusa) rapportato ad un numero di ore annue pari a 23000;
- c) prestazioni di coordinamento € 22,15 orari per un importo biennale complessivo stimato pari a € 41.466,00 (iva esclusa) rapportato ad un numero di ore annue pari a 936;

Nessun corrispettivo sarà riconosciuto all'appaltatore in caso di prestazioni rese non preventivamente e formalmente autorizzate dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Per gli interventi di risanamento abitativo viene stanziato un budget di € 5.000,00 oltre all'IVA, che il Comune si riserva di rideterminare in qualsiasi momento. Per l'attività relativa alla presentazione di ricorsi al giudice tutelare per la nomina di amministratori di sostegno di cui all'art.6 del Progetto di Servizio è stata stimata una spesa complessiva nel biennio di € 6.000,00 iva esclusa, sulla base di un numero presunto di 100 ricorsi. I suddetti importi relativi al risanamento abitativo e ricorsi per nomina a.d.s non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

L'importo complessivo presunto nel biennio ammonta quindi a € 1.344.160,00 iva esclusa, di cui spese per il personale quantificate in € 1.263.510,40.

Qualora il committente si avvallesse del diritto di cui al precedente art. 6, il valore complessivo presunto dell'appalto si eleverebbe a complessivi € 2.856.340,00, comprensivi dei tre mesi di proroga tecnica di cui all'articolo 5 del presente capitolato.

Tale importo, calcolato sulla base delle ore presunte per come quantificate all'art. 8 del progetto di servizio, è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

Gli interventi di risanamento abitativo vengono liquidati all'appaltatore secondo il preventivo di volta in volta fornito ed autorizzato. Nel caso in cui l'affidatario si avvalga di subappaltatori, si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 s.m.i.; in tal caso l'Amministrazione non corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

I prezzi unitari di aggiudicazione per ciascuno dei servizi saranno determinati dalla percentuale di ribasso praticata dall'impresa aggiudicataria. Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi affidati, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tali importi sono da ritenersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'aggiudicazione del servizio (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per raggiungere il luogo di svolgimento del servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni, nonché i costi di organizzazione). Sono compresi altresì tutti gli oneri e le prestazioni previste e precisate nel Progetto di Servizio e nel presente capitolato, nessuna esclusa.

#### **Art. 8 – Revisione dei prezzi.**



Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Dlgs 50/2016 è ammesso l'adeguamento dei prezzi che potrà aver luogo decorso un anno dalla data di inizio dell'appalto dei servizi nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'Istat dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

#### **Art. 9 – Clausola sociale**

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50/2016 si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

#### **Art. 10 - Personale dell'appaltatore**

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore mediante proprio personale in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.

Il personale impiegato dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro. L'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale in possesso dei seguenti requisiti:

- Operatore Socio Sanitario in possesso del titolo di "Operatore Addetto all'Assistenza" conseguito in base ai corsi organizzati /autorizzati dalla Regione Veneto, ai sensi della DGR 3446/86 o equipollenti se di altre Regioni o Stati europei (ora definiti OSS Operatori Socio Sanitari).

Per tutti gli operatori sono richiesti inoltre:

- possesso di patenti di guida di categoria B;
- idoneità psico-fisica alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;

Il personale utilizzato avrà rapporto di lavoro esclusivamente con l'appaltatore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il committente, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di farsi carico di predisporre un piano di aggiornamento del proprio personale, in modo autonomo o partecipando ad iniziative analoghe promosse da altri enti pubblici. Il committente richiederà la partecipazione degli operatori dell'impresa aggiudicataria ad iniziative formative se organizzate al proprio interno. Resta inteso che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione eventualmente tenuta dal committente è a completo carico della ditta aggiudicataria.

L'appaltatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

L'appaltatore si impegna a fornire al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica, nonché di provvedere all'aggiornamento di detto elenco in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.

Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento previamente autorizzato dal Comune. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:

- fotografia
- nome e cognome
- ditta di appartenenza
- qualifica di \_\_\_\_\_

L'appaltatore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna: l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e l'assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore dovrà produrre, a richiesta del committente, l'esibizione dei seguenti documenti: libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'appaltatore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità dei servizi, l'appaltatore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di turn over degli operatori. L'appaltatore si obbliga in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso

appaltatore. La ditta si impegna a richiamare, e se nel caso, a sostituire gli operatori che non avessero una condotta ritenuta idonea alle circostanze. Le richieste e le segnalazioni dei Servizi Sociali in questo senso saranno impegnative per la Ditta. Nello specifico qualora il Responsabile dei Servizi Sociali richieda alla ditta con motivazione scritta, la sostituzione di un operatore, questa dovrà produrre le sue controdeduzioni nelle 24 ore successive. Non ottemperando, o qualora le controdeduzioni fornite non dovessero essere accolte, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione immediata dell'operatore.

In qualsiasi momento, il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto. L'appaltatore deve garantire l'immediata sostituzione di tali operatori così come di quelli assenti per qualsiasi motivo, in modo da garantire la continuità del servizio.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs 81/2008 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto. La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto. Prima di prendere servizio il personale dell'appaltatore viene edotto – anche con consegna di circolari comunali – sul Codice di Comportamento approvato dal Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

#### **Art. 11 – Scioperi**

Il servizio oggetto del presente appalto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, deve essere inteso come essenziale, ai sensi per gli effetti della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i.

L'appaltatore, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà darne notizia in forma scritta al Comune di Vicenza, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire una adeguata informazione alle famiglie.

#### **Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- a) dare corso immediato ai servizi anche in pendenza della stipula del contratto;
- b) garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- c) provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio;
- d) garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- e) farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- f) presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- g) realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- h) comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato.
- i) disporre di una sede operativa sul territorio del Comune di Vicenza con la presenza di personale tecnico-amministrativo e un recapito telefonico, una casella di posta elettronica, oltre alle attrezzature informatiche per la gestione e l'elaborazione della documentazione richiesta. Nel caso in cui l'appaltatore non disponga di una sede sul territorio, dovrà impegnarsi a reperirne ed attrezzarne una, prima dell'inizio del servizio.

#### **Art. 13 - Monitoraggio e controllo da parte del committente**

Il committente si riserva la facoltà di indirizzo e controllo sulla buona esecuzione del contratto.

Il committente potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato e del Progetto di Servizio. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente del committente, in contraddittorio con il referente organizzativo del servizio dell'appaltatore.

Il committente potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. Il committente potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà

e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni assistenziali svolte e fornire informazioni ed elementi utili per il miglioramento del servizio nel suo complesso.

#### **Art. 14 – Contributi esterni**

E' fatto divieto all'affidatario ed ai singoli operatori da essa utilizzati di ricevere qualsiasi tipo di compenso relativamente ai servizi resi ai sensi del presente capitolato.

#### **Art. 15 – Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro**

E' fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo del lavoro. L'appaltatore deve garantire l'adozione, nell'esecuzione dei servizi delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'appaltatore deve fornire a tutto il personale impiegato, indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri comuni sul tema e concordati con il committente.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il committente è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno del Comune di Vicenza e – intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dallo stesso per l'espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Comune di Vicenza, resta escluso l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi; ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 16 - Divieto di subappalto**

Fatta eccezione per gli interventi di risanamento abitativo di cui all'art.7 , ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore esegue in proprio i servizi oggetto d'appalto. E' vietato cedere o subappaltare il presente servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'escussione della garanzia definitiva, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

#### **Art. 17 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

L'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto sarà nominato dal Titolare (Comune di Vicenza), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del servizio e del contratto in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.

##### Natura e finalità del trattamento

Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del servizio e per le finalità individuate da quest'ultimo.

Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nel contratto.

##### Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.

Il Responsabile esterno del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, né potrà usare i dati per propri scopi.

Nel caso in cui il Responsabile esterno decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l'utilizzo illecito dei dati.

Il Responsabile esterno deve garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un'adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

#### Misure di sicurezza

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati e dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32 del GDPR.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

#### Compiti del Responsabile del Trattamento

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o dalla normativa successivamente intervenuta, relativamente ai trattamenti che discendono dall'esecuzione del servizio e del contratto, come da prospetto:

- lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
- la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimane responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per l'adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;
- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
  - il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
  - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
  - eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
  - una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- la periodica valutazione dell'impatto delle procedure e dell'organizzazione sulla tutela dei dati personali DPIA (articolo 35 del GDPR);
- l'individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l'adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
- la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del GDPR e per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l'obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall'articolo 33 del GDPR;
- l'individuazione - all'interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell'avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.

#### Istanze degli interessati

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l'esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, l'appaltatore deve provvedere a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- informare l'interessato dell'avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
- assistere il Comune di Vicenza per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;

- coordinarsi a tal fine con il Titolare e con il Responsabile della Protezione Dati.

#### Verifiche del Titolare

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Comune di Vicenza tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all'articolo 28 del GDPR.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L'intenzione da parte del Comune di Vicenza di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata all'appaltatore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.

#### Scadenza del contratto

Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.

A discrezione del Comune di Vicenza tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest'ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga all'appaltatore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.

Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle Operazioni di Trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.

#### **Art. 18 - Trattamento dei dati personali dell'offerente**

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso il Comune di Vicenza per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Vicenza titolare del trattamento. Ai sensi dell' art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali. Il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in c.so Palladio n. 98 – 36100 Vicenza, pec [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it). Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab soc.unipersonale di Vicenza, c.à Porti n. 16, [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it). Il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Servizi Sociali – c.à Busato n. 19 Vicenza – email [servsociali@comune.vicenza.it](mailto:servsociali@comune.vicenza.it)

#### **Art. 19 – Garanzie e responsabilità**

L'appaltatore è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenza nelle prestazioni.

L'appaltatore, pertanto, dovrà stipulare idonea/e polizza/e assicurativa/e per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o da questi essere causati agli utenti, a terzi ai loro beni o alla struttura durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. La polizza dovrà avere una validità non inferiore alla durata dell'appalto.

Nel caso in cui l'appaltatore dimostri l'esistenza di una polizza RCT/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica per il presente appalto, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto.

Il massimale della/e polizza/e assicurativa/e deve essere non inferiore a € 3.500.000,00 per sinistro, per danni a persona o per danni a cose.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazione, unitamente alla

quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Le polizze dovranno essere stipulate per un periodo pari alla durata del contratto, provvedendo al rinnovo in caso di proroga e fornendo copia della quietanza di rinnovo.

#### **Art. 20 – Pagamenti**

A fronte dell'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente capitolato ed il Progetto di Servizio, il committente, per tutta la durata dell'appalto, corrisponde all'aggiudicatario i corrispettivi risultanti dagli atti di gara in termini di tariffa oraria per ciascuna tipologia di prestazione.

I corrispettivi risultanti dagli atti di gara sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto d'appalto. Spetta all'appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero delle ore effettuate per ogni singola prestazione.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Soggetto aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto fissi ed invariabili, in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. La ditta aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art.8 del presente capitolato.

Si stabilisce sin d'ora che il committente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al soggetto aggiudicatario per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.lgs 50/2016 a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.**

Dal pagamento del corrispettivo è altresì detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate dal Committente e quant'altro allo stesso dovuto.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (ATI o RTI) il committente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. Mensilmente l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dal committente su supporto informatico e debitamente compilati. L'appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e comunque autorizzati dal committente. Per gli interventi di risanamento abitativo l'appaltatore emetterà specifica fattura nella quale va riportato un importo non superiore al preventivo autorizzato, allegando alla fattura stessa i relativi giustificativi di quietanzati (in caso di subappalto o cottimo).

Il Comune di Vicenza, previa attestazione di conformità della prestazione, liquiderà, entro 60 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse. Le fatture dovranno riportare il codice CIG relativo alla presente gara, nonché l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split payment) in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA è versata dalle stesse Pubbliche Amministrazioni.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità sono condizioni pregiudiziali per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario ad acquisire la documentazione comprovante detta regolarità.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

L'Ente Appaltante ed il Soggetto Aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i. Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. Il Comune di Vicenza si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (soggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.

#### **Art. 21 - Inadempienze contrattuali e penalità**

In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato il committente, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- Ritardato adempimento (art. 113 bis, comma 2, D.lgs 50/2016)

- 1 per mille dell'importo netto contrattuale: per ritardo nell'avvio del servizio a decorrere dalla data di avvio richiesta dal committente, per ogni giorno di ritardo;

Per cumulo di infrazioni per ritardato adempimento, ovvero quando il ritardato adempimento determina un importo massimo delle penali sopra indicate pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs 50/2016.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse generale del committente.

- Altre violazioni

- € 2.500,00 nel caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) operatore/utente superi il 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del comune;
- da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 in funzione della sua gravità, per ogni altro inadempimento rispetto ad altri obblighi previsti dal capitolato, dal Progetto di Servizio, dalla normativa o dall'offerta prodotta.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante PEC, inviata dal committente nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota del committente, mediante nota scritta da inviare via PEC.

Il committente entro 15 giorni dal ricevimento della nota dell'appaltatore o dalla scadenza del termine delle controdeduzioni senza che sia pervenuta risposta, comunica via PEC la decisione definitiva e le penalità applicate.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di insufficienza, attingendo alla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura dell'appaltatore nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 22 - Risoluzione**

Nel caso di risoluzione per grave inadempimento/grave irregolarità il comune di Vicenza adotterà l'iter di cui all'art. 108, comma 3, del D.lgs 50/2016.

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e risarcimento del danno il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dal Comune;
- c) gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante e a cui l'Appaltatore non abbia fornito adeguate giustificazioni;
- d) ottenimento del DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive;
- e) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- f) sospensione unilaterale, interruzione, abbandono o mancata effettuazione delle attività relative al servizio affidato, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- g) violazione dell'obbligo di riservatezza relativo allo svolgimento dell'attività;

- h) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, art.3, comma 9 bis della L.136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010;
- i) mancato reintegro della cauzione definitiva (art.26 del presente capitolato);
- j) cessione del contratto (art.25 del presente capitolato);
- k) in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;
- l) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il Comune di Vicenza dovrà procedere alla risoluzione del contratto unilateralmente e con decorrenza immediata al verificarsi di una delle ipotesi previste all'art. 108, comma 2, del dlgs 50/2016.

L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto e nell'arco di durata dell'affidamento.

Nel caso di risoluzione del contratto la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati al Comune per le spese di riappalto del servizio e per ogni spesa conseguente.

#### **Art. 23 - Recesso**

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1671 C.C. e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

#### **Art. 24 - Esecuzione in danno e clausola di salvaguardia**

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Vicenza, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.

#### **Art. 25 - Cessione del contratto**

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **Art. 26 – Garanzia definitiva**

L'Appaltatore è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA, a garanzia della regolare esecuzione del servizio nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi del contratto.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Dlgs 50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'aggiudicatario.



Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita sotto forma di cauzione, il versamento dell'importo deve avvenire presso la Tesoreria Comunale.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito;
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;
- citare espressamente l'oggetto dell'affidamento;
- prevedere che il mancato pagamento del premio non è opponibile alla stazione appaltante;
- essere rilasciata, a scelta del Soggetto Aggiudicatario, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'esecuzione o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione, entro il termine di 15 giorni caso in cui il Comune di Vicenza abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione del servizio, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per il Comune esperire ogni altra azione risulti necessaria.

#### **Art. 27 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 28 - Reperibilità e comunicazioni**

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'appaltatore ed il committente, l'appaltatore individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica (tramite recapito telefonico cellulare) e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro mezz'ora dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile del servizio competente individuato dal committente.

#### **Art. 29 – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per tasse, imposte e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto relativo all'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato e sua registrazione.

Ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

A tale fine il comune di Vicenza comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle stesse, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Dlgs 50/2016 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica.

#### **Art. 30 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Comune di Vicenza, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. In particolare il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto;

- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016.

**Art. 31 - Responsabile del procedimento**

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la dott.ssa Francesca Caltabiano (tel. 0444-222573), email [servsociali@comune.vicenza.it](mailto:servsociali@comune.vicenza.it).

**Art.32 - Allegati al Capitolato**

Allegati al presente capitolato:

- Progetto di Servizio (Allegato 1);

**Art. 33 – Disposizioni finali**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità della Regione Veneto sottoscritto in data 23.07.2014, ratificato con DGR n. 1367/2014, approvato con DGC n. 224 del 21.10.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei quali l'appaltatore dovrà dichiarare in sede di stipula del contratto, di accettarne incondizionatamente contenuti ed effetti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni e circolari vigenti in materia, alle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", al codice civile e ai Regolamenti del Comune di Vicenza.

## Allegato 1

Progetto di servizio, ai sensi dell'art.23, commi 14 e 15 del D.lgs 50/2016: Servizio di assistenza domiciliare.

### Art. 1 – Oggetto del servizio

Il presente progetto intende definire le modalità di gestione del servizio di assistenza domiciliare rivolto principalmente a favore di persone anziane e/o adulte non autonome.

### Art. 2 - Finalità e prestazioni del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di natura socio-assistenziale erogate, tramite figure professionali qualificate, a persone anziane che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva o a persone adulte in condizioni di inabilità, tali da determinare la compromissione in tutto o in parte delle autonomie della vita quotidiana e uno stato di isolamento sociale. Il servizio favorisce la permanenza della persona non autonoma nel proprio ambiente familiare e sociale con l'obiettivo di un miglioramento della qualità della vita, per evitare o ritardare il ricovero in strutture sanitarie o assistenziali. Tali interventi sono complementari all'assistenza resa dai familiari o fornita da personale privato scelto dall'interessato; si integrano inoltre con i servizi sanitari erogati dall'Azienda U.L.S.S. nella forma dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata). Il Servizio può essere attivato anche in favore di minori, nell'ambito di un progetto personalizzato a supporto delle cure genitoriali. La tipologia delle prestazioni, la misura, la frequenza degli accessi al domicilio e la ripartizione dei costi sono definiti nel P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato), definito dal Servizio Sociale professionale in accordo con l'utente e/o con chi ne cura gli interessi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo priorità di intervento, così come previsto dal Regolamento delle Prestazioni e dei Servizi Sociali (Delibera del Consiglio Comunale 16/2018).

Il Servizio di Assistenza Domiciliare comprende prestazioni finalizzate all'assistenza dell'utente sia quelle riferite all'igiene ambientale sia quelle dirette alla collaborazione con il servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione:

#### 1. cura della persona:

assistenza nell'igiene personale quotidiana, assistenza all'incontinente, bagno o doccia, lavaggio capelli, cura ordinaria di piedi e mani, igiene personale della persona allettata, vestizione, assistenza nell'assunzione dei pasti e controllo della dieta, assistenza nell'uso dei servizi igienici

#### 2. prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione:

frizioni e massaggi antidecubito, assistenza per la corretta assunzione delle terapie farmacologiche con supervisione medico-infermieristica, misurazione della temperatura corporea e dei valori pressori, frizioni e massaggi antidecubito, assistenza per la corretta assunzione delle terapie farmacologiche con supervisione medico-infermieristica, misurazione della temperatura corporea e dei valori pressori, segnalazione alle figure sanitarie sull'appropriatezza e sul funzionamento di protesi e ausili

#### 3. mobilitazione:

aiuto nella deambulazione con o senza ausili, mobilitazione letto-poltrona del non autosufficiente, posizionamento dell'allettato

#### 4. cura dell'ambiente domestico:

pulizia ordinaria dell'alloggio, cambio biancheria; lavaggio di indumenti e stiratura a domicilio o presso altre strutture; acquisti ordinari; spesa per la corretta alimentazione anche con l'utente al seguito; piccola manutenzione domestica.

5. risanamento abitativo: in casi di particolari possono essere attuati interventi speciali di risanamento abitativo, straordinari e non continuativi, per far fronte a situazioni igienico-sanitarie molto compromesse o con accumulo di masserizie. Gli interventi di risanamento abitativo consistono nella pulizia a fondo dell'abitazione, smaltimento di rifiuti ordinari e straordinari, disinfestazioni. Per tali interventi l'appaltatore potrà avvalersi di ditte specializzate. Per questa tipologia di prestazione sarà effettuata una specifica



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

pianificazione degli interventi necessari e definito il relativo preventivo dei costi.

6. accompagnamento dell'utente: per piccole commissioni e per l'accesso agli uffici e ai servizi, accompagnamento e trasporto in ambito comunale e limitrofo, per raggiungere strutture socio-sanitarie, per visite mediche e per terapie, mettendo a disposizione l'auto propria o dell'appaltatore, nell'ambito delle finalità previste dal P.A.I. e in via residuale rispetto alle attività di accompagnamento eventualmente assicurate dalle associazioni di volontariato.

7. prestazioni di sostegno e di segretariato sociale:

interventi che favoriscono il rapporto della persona non autonoma con le agenzie aggregative e socio-assistenziali del territorio, assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative e previdenziali attraverso il contatto con gli enti preposti, sostegno all'utente portatore di disagio e di problemi di adattamento sociale nella pianificazione degli impegni della vita quotidiana, informazione e orientamento al caregiver e alla famiglia sulla rete dei servizi socio-sanitari per l'accesso alle prestazioni e agli ausili.

8. integrazione e collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e con altri Servizi:

partecipazione del Coordinatore dell'appaltatore e degli Operatori incaricati agli incontri di presentazione e monitoraggio del P.A.I., riconoscendo un monte ore complessivo non superiore alle 5 ore mensili per operatore; collaborazione con le figure professionali sanitarie e socio-sanitarie operanti nei servizi specifici (MMG, ospedale, salute mentale, handicap, SERD, cure palliative, area minori); conoscenza e attivazione delle risorse territoriali a favore dell'utenza in carico.

Le attività previste al punto 4 e 6 sono rese da personale generico, le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 7 e 8 sono rese da personale in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS).

Per gli interventi di cui al punto 5, l'impresa aggiudicataria può avvalersi anche di ditte esterne specializzate.

Le prestazioni attribuibili al collaboratore familiare possono essere eseguite da un OSS, qualora il PAI preveda espressamente la necessità di un operatore qualificato in relazione ai bisogni dell'utente. Non è ammessa invece la sostituzione dell'Operatore Socio Sanitario con personale di qualifica inferiore.

### **Art. 3- Coordinamento**

Il coordinamento ha la finalità di gestire le richieste di attivazione del servizio e di organizzare gli interventi degli operatori in termini di territorialità e di tempistica concordandoli con il Servizio Sociale professionale del Comune. Il coordinatore risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con il referente del comune, con il quale concorderà incontri di verifica sull'andamento del servizio. Per l'attività di coordinamento sarà riconosciuto un monte ore settimanale non superiore alle 18 ore settimanali.

Il coordinatore del servizio dovrà possedere il titolo di Assistente Sociale con un'esperienza, di durata almeno biennale, nel coordinamento di servizi di assistenza o nell'organizzazione di attività assimilabili a quelle previste dal presente progetto di servizio.

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

1. partecipazione agli incontri per la presentazione e la verifica dei PAI
3. responsabilità del servizio per gli aspetti gestionali e organizzativi
4. sostituzione tempestiva del personale temporaneamente assente, assicurando la continuità dell'intervento e il minor turn over possibile;
5. organizzazione della reperibilità (anche nei giorni di sabato, domenica e festivi) per l'attivazione di servizi urgenti
6. riferimento per le procedure previste dal committente nelle situazioni di rischio, emergenza o di protezione civile (es.: emergenze climatiche o ambientali)
7. attuazione operativa dei servizi aggiuntivi previsti dall'offerta tecnica



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

8. raccordo con gli uffici preposti per la gestione amministrativa e contabile (rendicontazione, fatturazione)
9. riferimento per eventuali reclami o problemi organizzativi.

#### **Art. 4 - Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), attivazione e svolgimento del servizio**

A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale definisce il P.A.I. in accordo con il diretto interessato, con il suo rappresentante legale o con chi ne cura gli interessi. Nel P.A.I. vengono rappresentati la situazione di bisogno, gli obiettivi, le azioni, le prestazioni da attivare con il relativo costo, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica degli esiti. Il P.A.I. è di norma a tempo determinato, eventualmente rinnovabile e differenziato a seconda della complessità del bisogno e della tipologia delle prestazioni da attivare. L'ammissione è disposta con provvedimento del Dirigente, su istanza del diretto interessato, tenuto conto del P.A.I., dell'istruttoria amministrativa e delle disponibilità di bilancio e viene formalmente comunicata all'utente o a chi ne cura gli interessi.

Il Comune svolge le funzioni di valutazione e di coordinamento delle attività, pertanto il rapporto con i richiedenti il servizio, la definizione, controllo e verifica del PAI e l'istruttoria per l'ammissione sono di competenza del Servizio Sociale del Comune di Vicenza mentre la gestione del P.A.I. è di competenza dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere eseguito nell'ambito del territorio comunale di Vicenza, fatta eccezione per i servizi di trasporto in territori limitrofi al Comune di Vicenza, che devono essere preventivamente autorizzati.

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare saranno richieste ordinariamente con un preavviso di tre giorni, ad eccezione dei casi giudicati dal Comune di particolare urgenza, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta entro il giorno successivo. Nel computo di tali termini non sono compresi il sabato e la domenica.

Il monte ore di prestazione riconosciuto a ciascun utente dovrà avere la preventiva autorizzazione del Comune; tale autorizzazione, e ogni successiva modifica che comporti l'aumento delle ore di servizio assegnate, viene comunicata al coordinatore dell'appaltatore.

Le prestazioni offerte dall'appaltatore dovranno tener conto dell'esigenza di continuità del rapporto operatore-utente, con particolare attenzione alla riduzione del turn over degli operatori e alla polivalenza degli interventi. In tal senso ogni PAI che prevede il concorso di più operatori domiciliari, definibile pertanto PAI complesso, dovrà prevedere un OSS responsabile del caso, che avrà la funzione di referente dell'Assistente sociale per la gestione ordinaria del progetto. In particolare, l'OSS responsabile del PAI ha il compito di aggiornare l'Assistente Sociale, segnalare eventuali situazioni che impediscono od ostacolano la realizzazione pratica del progetto (es.: variazioni personali e familiari del beneficiario; variazioni nell'articolazione dell'orario e rimodulazione delle prestazioni), nonché comunicare prontamente i ricoveri, le assenze, gli eventuali trasferimenti di domicilio dell'utente.

Nel caso in cui si renda necessario un turn over degli operatori, l'appaltatore dovrà curare l'adeguato passaggio delle consegne tra gli stessi. L'appaltatore, qualora rilevi nel corso dell'operato particolari situazioni di degrado o di rischio sociale oppure accerti un rifiuto da parte dell'utente delle prestazioni programmate a suo favore, ha l'obbligo di segnalare all'Assistente sociale referente quanto rilevato.

Qualora un intervento programmato non possa essere effettuato per la non comunicata assenza dell'utente, l'appaltatore deve informare tempestivamente l'Assistente sociale competente. In tal caso, al posto dell'orario autorizzato, verranno riconosciuti 30 minuti di servizio effettuato.

L'appaltatore s'impegna inoltre a presentare delle relazioni semestrali sull'attività svolta.

#### **Attivazione degli interventi di risanamento abitativo.**

L'assistente sociale competente definisce, in collaborazione – se necessario – con il coordinatore dell'appaltatore, natura, tipo ed entità dei singoli interventi. L'appaltatore invia un preventivo di spesa entro il termine massimo di 8 giorni dalla data in cui viene definito e comunicato il tipo di intervento richiesto. Gli interventi vanno attuati entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. In caso di documentata urgenza, il termine per l'invio del preventivo si riduce a 5 giorni e quello per realizzazione dell'intervento a 7 giorni.

#### **Fornitura materiali**

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni, garantendone la



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e l'efficacia.

Di norma per gli interventi che richiedono la cura dell'igiene della casa e/o persona il materiale di consumo necessario è disponibile presso il domicilio dell'utente. Qualora, in situazioni di particolare disagio certificate dai CSST, l'utente non disponesse di tale materiale, lo stesso deve essere fornito a cura dell'appaltatore.

#### **Art. 5 - Registrazione degli interventi di assistenza domiciliare**

L'impresa aggiudicataria deve utilizzare un sistema per la rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare effettuati.

Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- rilevazione e registrazione degli interventi domiciliari svolti, con riferimento al giorno, ora di inizio e ora di conclusione dell'intervento, nonché delle prestazioni effettuate;
- certezza oggettiva della riconducibilità della registrazione effettuata all'utente interessato e agli orari e giorni indicati;

Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico del Comune e dell'utente del servizio e senza l'utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione dati che debbano essere messi a disposizione dall'utente stesso.

Il fornitore utilizzerà il portale di accesso ai servizi sociali messo a disposizione dal comune di Vicenza per accedere ai dati degli utenti e alle caratteristiche, alle modalità di erogazione dei servizi da attivare e a tutte le funzionalità del portale disponibili o che saranno rese disponibili nel periodo di validità del contratto

L'accesso al portale avverrà tramite specifiche credenziali individuali rilasciate al personale indicato dal fornitore.

Il fornitore inoltre è tenuto a caricare nel suddetto portale i files di rendicontazione dell'attività svolta (nel formato e con la struttura più sotto descritta) in base ai periodi rendicontabili autorizzati dal Comune: il tracciato record del file di rendicontazione, in formato csv, è descritto nell'allegato "Flusso di rendicontazione per Servizi Domiciliari\_v2.1.pdf".

Il fornitore è tenuto a collaborare con il Comune di Vicenza per la corretta e completa digitalizzazione delle procedure cui il contratto si riferisce, inclusa l'eventuale modifica di parte del tracciato di cui sopra a seguito di evoluzione della piattaforma software.

Il Servizio Informatico Comunale si rende disponibile per collaborare con il fornitore per ogni eventuale difficoltà tecnica al fine di garantire la piena funzionalità del portale dei servizi

#### **Art. 6 – Presentazione dei ricorsi al Giudice Tutelare per la nomina dell'Amministratore di Sostegno**

Il Comune di Vicenza, secondo quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, promuove ricorsi al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di persone fragili sole o con rete familiare non attivabile, in carico al Servizio Sociale, che necessitano di adeguate tutele per l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, a causa di patologie di ordine fisico, psichico o cognitivo, anche transitorie. L'Assistente sociale verifica lo stato di bisogno della persona fragile e istruisce il ricorso. L'appaltatore, su richiesta del committente, presenta il ricorso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, provvede alla notifica dello stesso nei termini di legge, ritira le relate di notifica e le rende disponibili per l'udienza, anticipa le spese di cancelleria e di notifica, soggette a successivo rimborso da parte del committente, comunica al Servizio Sociale la data dell'udienza. Per l'attività di cui al presente articolo sarà corrisposto su rendicontazione un rimborso di € 60,00 per ogni ricorso presentato.

#### **Art. 7 - Orario di svolgimento del servizio di assistenza domiciliare e utilizzo dei mezzi di trasporto**

L'orario di svolgimento del servizio è il seguente:

- il servizio potrà essere richiesto per ogni giorno della settimana compreso il sabato ed i giorni festivi dalle ore 6.00 alle ore 22.00; in casi di emergenza il servizio potrà essere richiesto in orario tardo serale o notturno. Per il servizio svolto nei giorni festivi o in orario notturno sarà corrisposta la relativa tariffa diurna maggiorata.

Si precisa che l'ora della prestazione deve essere effettiva e decorre dal momento in cui avviene l'accesso presso il domicilio dell'utente fino al momento in cui l'operatore lascia l'abitazione.

Ogni operatore, qualora risulti necessario per l'efficiente esercizio del servizio, deve essere in grado di poter utilizzare un'automobile, sia essa di sua proprietà, sia essa dell'appaltatore.

L'utilizzo dei mezzi di trasporto, propri dei prestatori di lavoro o dell'appaltatore, per il solo trasporto



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

dell'utente, ove previsto dal P.A.I., verrà rimborsato in misura pari ad 1/5 del prezzo corrente della benzina super per chilometro effettuato.

Il servizio di trasporto con operatore dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Servizio sociale territoriale, che attesterà la lunghezza dei percorsi necessari all'espletamento del servizio.

L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, preventivamente autorizzato dal servizio sociale territoriale per il trasporto degli assistiti, verrà rimborsato in misura pari al costo del biglietto o dell'abbonamento.

#### **Art. 8 - Personale e altre spese**

La tabella indica le tariffe orarie a base di gara, espresse in Euro, articolate per la fornitura delle prestazioni oggetto del Capitolato Speciale; tali tariffe comprendono: il costo del lavoro dei lavoratori da impiegare, con riferimento alle categorie ed ai livelli professionali previsti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali

LIVELLO	PROFESSIONALITA'	ORE ANNUE PREVISTE	COSTO ORARIO	COSTO ANNUO STIMATO IVA ESCLUSA
D2	Coordinatore Assistente sociale	936	€22,15	20.733,00
C1	Assistente domiciliare	23.000	€19,70	453.102,00
B1	Assistente domiciliare colf	10.544	€18,28	192.745,00
				666.580,00

La quantificazione oraria del servizio è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso dell'appalto, in relazione all'effettivo bisogno del committente. Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore del servizio è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta.

Il Responsabile unico del procedimento  
f.to Maria Francesca Caltabiano



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA